

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1960

(71^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica all'articolo 5 delle legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio » (839) (D'iniziativa dei senatori Roda ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . Pag.	1151, 1152, 1153, 1154
BRACCESI, relatore	1151, 1152, 1153
DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1153
RODA	1152, 1153
SPAGNOLLI	1152, 1153

« Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api » (901) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1134, 1135
BERTOLI	1135
GIACOMETTI	1135
OLIVA, relatore	1134, 1135
PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze	1135

« Modifiche alla legge 3 novembre 1954, numero 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale » (1112) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . Pag.	1136, 1137, 1139, 1141
BERGAMASCO	1140
BERTOLI	1139
MOTT	1137, 1241
PARRI	1139
PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze	1137
PONTI, relatore	1136, 1137, 1141
RODA	1137, 1138, 1141
SPAGNOLLI	1138
TRABUCCHI, Ministro delle finanze	1139, 1141

« Modifiche in materia di tasse di radio-diffusione » (1173) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1142, 1144, 1145, 1146, 1150, 1151
BERTOLI	1143, 1146
FORTUNATI	1143, 1144, 1145, 1148
PARRI	1147
PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze	1144
PIOLA, relatore	1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1150, 1151
RODA	1145, 1146, 1149, 1150
TRABUCCHI, Ministro delle finanze	1147, 1149

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª SEDUTA (6 ottobre 1960)

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Giacometti, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro per le finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro, per il tesoro De Giovine e per il bilancio Cerulli Irelli.

B R A C C E S I, ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api» (901)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api».

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A, relatore. È noto che per il triennio 1956, 1957 e 1958 venne consentito l'impiego, in esenzione totale dall'imposta di fabbricazione, di un quantitativo annuo di ottomila quintali di zucchero destinati alla preparazione di uno speciale alimento per le api. Può apparire strano che venga impiegato dello zucchero per alimentare le api, produttrici a loro volta di miele (sicchè potrebbe sembrare un circolo vizioso), ma a tale riguardo bisogna tener presente che il miele prima di essere un alimento umano, è lo alimento naturale che le api si preparano per se stesse per superare l'inverno e per riprendere calorie ed energie nella successiva primavera. Se per la produzione industrializzata di miele l'uomo dovesse sottrarre al massimo il miele prodotto dalle api per autoali-

mentarsi, queste ultime rimarrebbero senza il loro alimento naturale e ciò sarebbe loro esiziale. Infatti al momento in cui le api riprendono la laboriosa vita dopo l'inverno, esse hanno bisogno di un maggior nutrimento. Nella mia modesta esperienza concreta ho sempre visto che gli apicoltori sono costretti ad immettere nell'alveare — dove il miele per uso industriale non è sufficientemente raffinato — quanto resta dalla depurazione del miele, quale superalimentazione delle api, aggiungendovi una certa quantità di zucchero che come alimento tonificante è evidentemente meno prezioso del miele. Questo alimento speciale, fatto di zucchero e residuati del miele stesso, è in uso in molti Paesi di Europa e del mondo; lo zucchero utilizzato è esente da imposta appunto perchè gli si riconosce una particolare, importante funzione ai fini della produzione in un settore dell'agricoltura che riguarda il miele e la cera, ma che ha anche un'altra efficace azione; questo insetto, infatti, va considerato quale pronubo nella impollinazione e quindi nell'incremento produttivo delle piante da frutta e di quelle ortive.

Ecco quindi la ragione che ha indotto il Governo a suggerire al Parlamento la rinnovazione del provvedimento di esenzione dall'imposta di fabbricazione di un determinato contingente di zucchero impiegato nella preparazione dell'accennato speciale alimento per le api.

Per la verità, siamo piuttosto in ritardo, perchè la legge che consentiva la richiesta esenzione per il triennio 1956-1958 è scaduta fin dal 31 dicembre 1958. Si propone infatti di rinnovare l'esenzione per la durata di un quinquennio date le alte finalità a cui il provvedimento legislativo mira, anche se tale periodo di tempo è in contrasto con quello consentito dall'Amministrazione finanziaria al momento dell'approvazione della legge 25 luglio 1956, n. 924, che stabiliva l'esenzione per una durata non superiore a tre anni; e ciò allo scopo di non consolidare, con carattere permanente, un privilegio che, nonostante la sua modesta entità, avrebbe costituito, nell'orientamento di politica fiscale, un precedente facilmente invocabile da altri settori economici.

Ma nella relazione ministeriale è detto che nella seduta del 16 ottobre 1959, il Consiglio dei ministri ha riconosciuto l'opportunità di elevare da tre a cinque anni il periodo di esenzione, proprio in virtù delle particolari esigenze del settore apistico nazionale.

Anche il vostro relatore condivide la preoccupazione dell'Amministrazione finanziaria che, pur riconoscendo la fondatezza dei motivi che hanno spinto il Governo a formulare il disegno di legge in favore del settore apistico nazionale, non ritenne nel 1956 di concedere una esenzione superiore ai tre anni; ma suggerisce di approvare il testo del disegno di legge così come è stato proposto considerando i limiti imposti nel tempo e nella quantità dello zucchero e tenendo presente che lo zucchero stesso viene denaturato in modo da garantirlo contro una qualsiasi possibile deviazione in frode alla legge e la denaturazione avviene aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi 500 di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa. Non so, nè garantisco se quest'aglio sia anch'esso stimolante per le api: non vi è dubbio, ad ogni modo che l'aggiunta dell'aglio serve a denaturare lo zucchero, sì che non possa venire utilizzato per altro uso da quello indicato.

BERTOLI. Poichè il provvedimento riguarda limitatamente il quantitativo di 8 mila quintali, come viene determinato il quantitativo esentabile?

OLIVA, *relatore*. Per quanto il disegno di legge non lo precisi, è evidente che la determinazione della quantità avviene in base alle richieste presentate dalle ditte che fabbricano l'alimento per le api. È chiaro che prima di procedere alla produzione dell'alimento esse chiederanno l'esenzione dall'imposta di fabbricazione.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Bertoli mi sembra pertinente e ritengo che sia il caso di meditarla. Si dice, nel disegno di legge, che l'esenzione può essere accordata fino ad un quantitativo di ottomila quintali di zucchero; ma poichè l'al-

levamento delle api vien fatto in tutta Italia, come si fa a sapere quando sono raggiunti gli ottomila quintali?

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'autorità competente, cioè il Ministero dell'agricoltura, si occuperà di raccogliere le domande e concederà le esenzioni fino alla concorrenza massima del contingente di ottomila quintali.

OLIVA, *relatore*. Se il Presidente ritiene che si debbano chiedere ulteriori informazioni al riguardo, sono senz'altro d'accordo. Mi permetto tuttavia di aggiungere che questo non è il solo esempio di inserimento nella economia umana della produzione naturale; avviene per le api quello che si verifica nella produzione lattifera, dove il latte delle mucche, che dovrebbe essere destinato esclusivamente per l'allevamento dei vitelli, viene adoperato invece per gli uomini ed ai vitelli si dà il latte insieme ad altri alimenti combinati.

GIACOMETTI. Mi sembrerebbe più logico che il quinquennio previsto nel disegno di legge decorresse dal 1960 e non dal 1959.

OLIVA, *relatore*. Evidentemente la decorrenza è stata lasciata dal 1959, poichè considerando legittima l'approvazione del provvedimento, certamente sarà stata concessa l'esenzione anche per quell'anno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È consentito, per il quinquennio 1959-63, e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

(È approvato).

Art. 2.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi 500 di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale » (1112)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P O N T I, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei, prima di esporre le ragioni che militano in favore dell'approvazione di questo disegno di legge, premettere una raccomandazione al Governo che penso la Commissione farà propria: e cioè che il Governo stesso studi in avvenire una forma più semplice e più efficace per il soccorso invernale.

Devo infatti premettere una critica che riguarda la legge generale sul soccorso invernale e non questo provvedimento che esaminiamo e che invece riguarda l'applicazione pratica di disposizioni inerenti al soccorso. Prendo ad esempio il supplemento che viene pagato sulle Ferrovie dello Stato. Esso dà luogo a continue contestazioni, specialmente con gli stranieri che non capiscono la nostra

lingua. Uno straniero, parte per l'Italia con il suo biglietto acquistato presso un'agenzia; sa che il viaggio è interamente pagato; non ha più nessuna preoccupazione al riguardo: e trova, durante il viaggio, un ferroviere il quale gli dice che deve ancora pagare qualcosa. Questi non parla la sua lingua, l'altro non capisce l'italiano, e vanno avanti per lungo tempo a discutere, con danno — fra l'altro — del servizio ferroviario; perchè, mentre dura questa discussione per ricavare cento lire, il ferroviere non fa il controllo su tutto il resto del treno. Questo è un fatto che si verifica in modo speciale su tutte le linee frequentate dagli stranieri; perchè, come dico, lo straniero avrebbe bisogno, per lo meno, di vedersi presentare un biglietto sul quale fosse scritto, nella sua lingua, che gli si domandano cento lire per il soccorso invernale; e allora non starebbe più a discutere. Ma fatti del genere si verificano ripetutamente, per cui penso che l'apparente attivo di questa entrata molte volte svanisca nel nulla, cioè che la sua applicazione sia troppo complicata e in definitiva non renda molto.

Dico questo come premessa generale, perchè, naturalmente, non vorrei in nessun modo interrompere l'effetto della legge vigente, allo scopo di non privare il Ministero di quei fondi che sono tanto più necessari proprio all'avvicinarsi delle difficoltà che presenta lo inverno. Perciò, mentre sono d'accordo sulla legge per il soccorso invernale, e dico che, anzi, bisogna intensificare i mezzi per accrescere questo fondo, richiamo l'attenzione del Governo affinchè studi il modo di superare i molti inconvenienti; io ne ho citato uno, ma questo non è il solo.

Detto questo, entro subito nell'esame del disegno di legge e prima di tutto, dell'articolo 1 che recita: « Il secondo comma dello articolo 6 della legge 3 novembre 1954, numero 1042, è abrogato ». Tale secondo comma dice: « Le date delle domeniche suddette, delle quali sei debbono essere comprese nel periodo da maggio a settembre, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello dell'interno ». Tale comma viene invece modificato e trasformato nello articolo 3 del disegno di legge che dice: « Le date delle dodici domeniche di ciascun anno

di cui agli articoli 6 e 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con quello dei trasporti e con quello del turismo e dello spettacolo ».

Inoltre, l'articolo 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, stabiliva che sulle autostrade il biglietto di transito fosse raddoppiato nelle domeniche in cui si era stabilito il pagamento del soccorso invernale. Questa evidentemente era una disposizione eccessiva, sproporzionata, perchè sulle autostrade viaggia anche della povera gente; per di più sulle autostrade ci sono di quelli che viaggiano da una città all'altra, per esempio, con un *pullman*, che equivale a un servizio pubblico. Quindi mi pare che la modifica proposta nell'articolo 2 del disegno di legge in discussione possa essere senz'altro accettata, stabilendo cioè il supplemento in relazione ai vari importi che sono indicati in questo articolo: per importi fino a lire 100, lire 50; per importi fino a lire 500, lire 100; per importi fino a lire 1.000, lire 200; per importi fino a lire 2.000, lire 350; per importi oltre lire 2.000, lire 500.

PRESIDENTE. C'è l'Autostrada del Sole che ha una pressione fiscale già molto forte.

PONTI, relatore. Stabilisce inoltre l'articolo 2 che « sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i veicoli appartenenti al Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonché a cittadini di Stati esteri ». Qui c'è una contraddizione; perchè lo straniero che viene in Italia e percorre le autostrade non dà nessun contributo mentre se viaggia in ferrovia deve pagare detto contributo?

« Sono altresì esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibiti a servizi di linea ».

Anche questa disposizione mi pare che sia poco chiara, perchè non si capisce se il passeggero che viaggia su tali automezzi debba poi pagare; sembrerebbe di no, perchè, essendo esonerato l'automezzo, non dovrebbe

pagare neanche il viaggiatore che si trova sull'automezzo stesso; il che però determina un'altra ingiustizia, un'altra sperequazione: perchè, mentre il viaggiatore che viaggia in ferrovia deve pagare il supplemento, colui che viaggia in *pullman* sull'autostrada non deve pagarlo.

Dopo di questo non avrei altro da dire. Le osservazioni, ripeto, sono presentate non tanto come obiezioni all'approvazione del disegno di legge (che io, anzi, raccomando all'approvazione della Commissione), ma come raccomandazioni al Governo perchè esso studi il mezzo per superare queste eventuali difficoltà e per semplificare il più possibile la legge relativa.

PRESIDENTE. Quanto alla prima osservazione relativa agli stranieri, a parte le difficoltà di interpretazione, mi pare che il supplemento soccorso invernale dovremmo pagarlo noi, non gli stranieri i quali lo pagheranno in casa loro.

PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi pare che il senatore Ponti abbia detto che relativamente ai trasporti in ferrovia gli stranieri sono qualche volta chiamati a pagare il soccorso invernale. Ciò non è esatto perchè sono chiamati a pagare solo quando acquistano il biglietto all'estero.

PONTI, relatore. Avvengono sempre contestazioni, però.

MOTT. La premessa fatta dal collega relatore mi pare importante. Avrei altri argomenti per confermare gli inconvenienti che si verificano. Io proporrei di rinviare la discussione, per dar modo al Governo di studiare un metodo migliore e più semplice.

RODA. Io mi oppongo al rinvio perchè dico subito che, in linea di massima, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, per dei motivi essenzialmente pratici. La mia modestissima esperienza di automobilista mi ha consentito di constatare come specialmente sulle nuove autostrade, quelle che hanno un prezzo di transito superiore,

la circolazione, nelle domeniche in cui si applica il soccorso invernale, sia addirittura ridotta al minimo. Io ho percorso varie volte la Strada del Sole, nel tratto Milano-Piacenza, e ho dovuto notare la differenza addirittura enorme di traffico tra il sabato e la domenica, differenza che si può calcolare da uno a dieci, rispettivamente tra la domenica (in cui si paga il soccorso invernale) e i giorni feriali.

Quindi, anche dal punto di vista soltanto pratico del gettito, vale la pena di ridurre l'imposta a circa la metà, e poi successivamente a due quinti, tre quinti e così via; e ritengo che l'introito successivo si paleserà indubbiamente superiore a quello che si verificherebbe se si insistesse nell'attuale misura di tassazione, che è veramente eccessiva. Il soccorso invernale sul prezzo del biglietto che si paga sulle autostrade è una cosa inconcepibile; e ciò indipendentemente dalla considerazione fatta dal senatore Ponti che ben diversi parametri si applicano sui biglietti ferroviari, nei cinematografi, nei pubblici spettacoli, eccetera. La proposta di rinvio significa che noi discuteremo su questa faccenda tra un paio di mesi (perchè adesso c'è la sospensione elettorale) e quando verrà approvata, questa nuova legge dovrà passare in seconda lettura alla Camera dei deputati. Se ne parlerà, nella migliore delle ipotesi, per l'applicazione, nei mesi di aprile o maggio; quando, cioè, il soccorso invernale non avrà più ragion d'essere. Perderemo quindi il maggior introito che si riscuoterà invece nelle dodici domeniche stabilite.

Considerati questi argomenti di carattere pratico, che sollecitano anche un adeguamento della legislazione in materia di soccorso invernale, vorrei osservare qualcosa per quanto riguarda i biglietti ferroviari; avrei voluto veramente usare una brutta espressione, che però mi rimangio: avrei voluto parlare di politica fiscale che si riduce all'accattonaggio. Per la deferenza verso il ministro Trabucchi non userò queste parole. Il concetto di sovrattassa lo ammetto per molti altri motivi; ma il concetto di sovrattassa — secondo il mio punto di vista — è legato anche al concetto di evento di carattere straordinario. Il so-

vraprezzo o la sovrattassa si pagano tutte le volte che si verifica un evento di carattere straordinario che moltiplichi gli impegni di Governo: le calamità nazionali, le alluvioni, i nubifragi, i cataclismi, eccetera. L'inverno non è una calamità eccezionale, l'inverno regolarmente, che io sappia, da che mondo è mondo, arriva una volta all'anno e, secondo le latitudini, a un certo giorno dell'anno.

Ora, insistere su un concetto di soccorso invernale, secondo il mio punto di vista, denota una volta di più che c'è una visione della politica fiscale che non è certamente nè moderna nè adeguata. Questi bisogni che si verificano nei mesi freddi e non nei mesi caldi, sono bisogni di sempre, da quando l'umanità si è unita in consorzio civile.

Io vorrei, soprattutto per il decoro del nostro sistema finanziario, che si arrivasse all'eliminazione di queste bardature di carattere fiscale, anche perchè queste sono imposte che vanno ad affluire nelle casse periferiche delle Prefetture ed evidentemente alimentano spese che, diciamo pure, sfuggono al diretto controllo del Parlamento. Quante volte noi abbiamo chiesto come sono amministrati questi fondi per il soccorso invernale — e sono miliardi e miliardi —, con quali criteri; e in noi sorge il dubbio — il dubbio provato — che al Parlamento non si dia la possibilità di mettervi l'occhio: vengono amministrati coi criteri paternalistici di uno Stato borbonico. E mi fermo perchè ciò mi porterebbe a osservazioni molto più contingenti, perchè questo concetto paternalistico esiste e fa parte di un concetto-tipo di amministrazione vigente nel nostro Paese.

S P A G N O L L I . Insomma, lei è favorevole al rinvio?

R O D A . No, non credo di essermi spiegato male. Io dico al ministro delle finanze: qui si tratta di correggere un male: lo si corregga subito. Lo prego comunque, per quel che possono valere queste mie critiche di fondo, di riconsiderare il problema e togliere di mezzo questo soccorso invernale che, specialmente per gli stranieri che entrano nel nostro Paese, ha l'aspetto dell'accattonaggio.

P A R R I . Neppure io sono favorevole al rinvio: se si tratta di qualche modesto ritocco, che è giustificabile, penso che il disegno di legge potrebbe essere approvato subito. Mi pare che ci si debba associare all'invito di fondo del collega Roda, a riformare questa che è una vera e propria soprattassa. Essa è nata da bisogni di emergenza, conserva questo carattere di emergenza, che direi essere inversamente proporzionale, perchè la maggior parte degli introiti la dà la povera gente. E poichè il maggior contribuente è il popolo minuto, penso sia giusto quello che diceva poc'anzi il senatore Roda, che questo contributo al fondo di soccorso invernale dovrebbe rientrare nel bilancio dell'assistenza pubblica, al quale bilancio bisogna dare tutti i mezzi necessari per fronteggiare le eventuali necessità invernali. Secondo me, sarebbe anche preferibile una addizionale, per esempio, sull'I.G.E., al sovrapprezzo dei biglietti ferroviari, o su quelli delle autostrade. Una addizionale può essere antipatica, ma se si riconosce che l'assistenza invernale è una necessità, una specie di calamità stagionale, questa soprattassa verrebbe a dare un gettito press'a poco uguale a quello procurato dallo aumento dei prezzi dei viaggi in ferrovia o sulle autostrade, aumento che in verità mi sembra esoso.

Per tali ragioni, dichiarandomi contrario ad un rinvio, rivolgo al Governo un invito ad affrontare una riforma di fondo di tutto il sistema dell'assistenza invernale.

B E R T O L I . Mi associo alla proposta dei colleghi Roda e Parri ed aggiungo, per quanto riguarda il sovrapprezzo sui biglietti per le autostrade, che tale soprattassa è un pedaggio assurdo, medioevale. L'utilità di una autostrada non è del solo utente, ma è generale e non si sa perchè la debba pagare l'utente!

C'è anche una considerazione particolare: questa specie di tariffa mi pare che in sostanza non alleggerisca la soprattassa per la maggior parte degli utenti, che è fatta di macchine di piccola cilindrata e per i piccoli percorsi. Reco un esempio: sull'autostrada Napoli-Pompei, che io percorro tre-quattro volte al giorno, per le auto di cilindrata

inferiore a 1.100 c.c. si paga 50 lire; adesso, con la soprattassa di cui al disegno di legge, si verrebbe a pagare 100 lire, con un aumento, quindi, del cento per cento. E si badi che le macchine che percorrono quell'autostrada sono per la quasi totalità di cilindrata piccola; mentre per quelle di cilindrata maggiore, da 1.100 c.c. in su la tassa è di cento lire e sproporzionata verrebbe ad essere la soprattassa secondo la tabella al nostro esame. Non sono quindi d'accordo su questi aumenti: bisognerebbe che la tabella fosse articolata in maniera da alleggerire l'aumento proprio per le piccole automobili. Proporrei pertanto di rivedere la tabella scaglionando gli aumenti in più gradini, di modo che la soprattassa diventasse più proporzionale e quindi meno sperequata.

P R E S I D E N T E . Una revisione da farsi quando?

La proposta del senatore Bertoli va bene: ma intanto, per non intralciare il soccorso invernale di quest'anno, potremmo approvare il disegno di legge...

B E R T O L I . Si tratta di una modifica che non porta via molto tempo: la si potrebbe fare entro il pomeriggio di oggi, o anche adesso; poichè è presente l'onorevole Ministro delle finanze, potremmo procedere subito alle opportune rettifiche

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Replico anzitutto alle considerazioni svolte dal senatore Roda. Si è visto che in realtà per le autostrade (come mi pare abbia detto anche il relatore) il sovrapprezzo diventa praticamente proibitivo: proibitivo — s'intende — per le nuove autostrade, poichè per quelle vecchie la tariffa è modesta ed anche il gettito non è affatto sensibile. È per questo che vi raccomando possibilmente di non prostrarre troppo a lungo la discussione, e non tanto perchè ciò costituisce un inconveniente finanziario, giacchè lo Stato non incassava niente quando non c'erano le autostrade e quindi non si tratta di una questione di incassi. La questione è tutt'altra e la espongo subito: la soprattassa viene imposta alla domenica (nelle dodici domeniche stabilite dal Ministero

dell'interno ogni anno), perché è proprio di domenica che le strade nazionali, e quindi anche le autostrade, sono ingolfate di traffico e normalmente si tratta di guidatori — non dico meno esperti — ma meno prudenti di coloro che circolano in tutti gli altri sei giorni della settimana. Ora la soprattassa domenicale dovrebbe avere la funzione di filtro del traffico e quindi il provvedimento oltre che per l'incremento del fondo per il soccorso invernale, risponde altresì ad una esigenza di natura puramente pratica.

Per rispondere al senatore Bertoli, dirò la seconda ragione dell'aumento minimo di 50 lire imposto dal Ministero dell'interno (e va rilevato che anche noi siamo « concertanti » in quanto il disegno di legge è stato presentato di « concerto »): non si sono volute imporre frazioni di 10, 20 o 30 lire per non creare la ressa agli ingressi delle autostrade, ritenendo che le 50 lire siano una unità monetaria di più facile scambio. Pensate alla perdita di tempo e alle benedizioni degli automobilisti, se il prezzo del biglietto con la soprattassa fosse di 135 o 165 lire: si creerebbe al passaggio per l'autostrada un tale ingorgo che tutti possono immaginare. Quindi, la ragione fondamentale per cui ci si è fermati nel limite minimo di 50 lire è una ragione di snellezza monetaria.

Se, peraltro, tra le 50 e le 100 lire, tenendo conto di quanto vi ho esposto, volete introdurre altre misure, potete senz'altro farlo, ma vorrei pregarvi di tener conto della urgenza che ha il provvedimento in vista della sua applicazione. Se si vuol fare una proposta non c'è da parte del Governo nessuna difficoltà di accettarla: l'importante è che sia sollecita, sia perché nel disegno di legge è stato stabilito che l'esenzione viene osservata per gli automezzi di linea (i quali, come si sa, viaggiano maggiormente di domenica, in occasione di gite) e sia perché l'esenzione viene estesa agli stranieri, che abbiamo acquistato il biglietto per il viaggio in Italia dalla stazione di partenza.

Per quello che riguarda poi il concetto generale, di una riforma del sistema per la raccolta dei fondi per il soccorso invernale, non ho alcuna difficoltà a fare presente quanto è stato esposto dai vari senatori, al Ministro

degli interni, perché esamini per quanto di sua competenza la proposta su questa imposta, che imposta non è, ma che sostanzialmente è una raccolta coercitiva di fondi per uno scopo determinato.

La ragione per cui è nato questo provvedimento, è una ragione di natura praticamente storica: si ricordi che un tempo i fondi per l'assistenza venivano raccolti a mezzo di varie sottoscrizioni, attraverso comitati, enti, eccetera. Poi vennero fatte raccolte nelle varie organizzazioni (Ordine degli avvocati, dei medici, eccetera) e a seconda delle necessità regionali e provinciali segnalate dalle prefetture, i fondi venivano affidati alle Prefetture stesse per la distribuzione attraverso gli organismi all'uopo destinati.

In seguito si pensò di raccogliere tali fondi nelle giornate festive, considerando che un'offerta data da coloro che andavano a divertirsi viaggiando, recandosi al cinema e al teatro, assistendo a partite sportive, sarebbe pesata meno che se richiesta nei giorni di lavoro. Da qui è nata la proposta e quindi il provvedimento legislativo che stabiliva in un primo tempo la raccolta in alcune domeniche d'inverno, e nel corso dell'anno in feste di grande traffico come Ferragosto. Si tratta di un atto di solidarietà nazionale; se volete abolirlo, come tributo, potete farlo. Ma occorrerebbe poi aumentare lo stanziamento della somma prevista nel bilancio dello Stato a titolo di beneficenza e per fare questo lo Stato dovrebbe chiedere un altro tributo: come vedete girando si arriva allo stesso punto. Si può, peraltro, studiare un diverso sistema e mi renderò interprete delle vostre ossezioni, come ho detto, presso il Ministro dell'interno.

Prima di affrontare la riforma, pregherei i membri della Commissione di approvare, sia pure con opportune modifiche, il provvedimento in esame, perché vi è connessa anche una ragione di interesse pubblico: quella di far sì che sulle autostrade si eserciti quella funzione filtrante del traffico, che è particolarmente necessaria nei giorni festivi.

B E R G A M A S C O . A me pare che il disegno di legge vada benissimo. Proporrèi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª SEDUTA (6 ottobre 1960)

per venire incontro all'osservazione fatta dal senatore Bertoli, di mantenere il sovrapprezzo di lire 50 per importi fino a lire 200.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Se volete anche precisare che quando lo importo è inferiore a lire 100 non è dovuta nessuna sovrattassa, a me sta bene.

R O D A. No, forse è un salto troppo precipitoso.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Allora diciamo che, per importi fino a lire 200, la sovrattassa è di lire 50.

R O D A. Volevo fare la stessa osservazione. In sostanza, se noi applichiamo letteralmente l'articolo 2, per importi fino a lire 2.000 si pagano lire 350; ma anche per importi fino a lire 200 si potrebbe avere la sovrattassa di lire 350. Scriviamo invece: « per importi da lire 201 a lire 500 », e così via. È semplice.

P R E S I D E N T E. Allora resta inteso che invece di dire « per importi fino a lire 100 » si dice: « per importi fino a lire 200: lire 50 »; il rimanente resta invariato, con la precisazione soltanto: « per importi da lire 201 a lire 500: lire 100; per importi da lire 501 a lire 1.000: lire 200; per importi da lire 1.001 a lire 2.000: lire 350; da lire 2.001 e oltre: lire 500 ».

P O N T I, *relatore*. Allora, mi pare di poter riassumere il giudizio della Commissione che, in fondo, coincide con l'esposizione da me fatta: pregare il Governo di studiare un sistema per abolire la sovrattassa; emendare poi l'articolo 2 nel testo proposto dal senatore Roda e ora esposto dal Presidente.

M O T T. Vi sarebbero fondati argomenti a favore del rinvio; però ho deciso di ritirare tale proposta.

P R E S I D E N T E. Preghiamo il Ministro delle finanze di far presente al Ministro dei trasporti il desiderio che vengano date istruzioni agli agenti ferroviari affinché

siano cortesi e comprensivi verso gli stranieri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è abrogato.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 9 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade per dodici domeniche di ciascun anno.

Il sovrapprezzo anzidetto è dovuto nella seguente misura:

per importi fino a	L. 100	L. 50
» » » »	L. 500	L. 100
» » » »	L. 1.000	L. 200
» » » »	L. 2.000	L. 350
» » oltre	L. 2.000	L. 500

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i veicoli appartenenti al Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonchè a cittadini di Stati esteri.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibiti a servizi di linea.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall'articolo 13 della presente legge, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224 ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)71^a SEDUTA (6 ottobre 1960)

A questo articolo è stato presentato dal senatore Roda un emendamento tendente a sostituire il secondo comma del nuovo articolo 9 con il seguente:

« Il sovrapprezzo anzidetto è dovuto nella seguente misura:

per importi fino a . . .	L.	200	L.	50
» » da L. 201 a »		500	»	100
» » » » 501 » »		1.000	»	200
» » » » 1.001 » »		2.000	»	350
» » oltre . . . »		2.000	»	500 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Roda.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Le date delle dodici domeniche di ciascun anno di cui agli articoli 6 e 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con quello dei trasporti e con quello del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche in materia di tasse di radiodiffusione » (1173)

P R E S I D E N T E . Mi è pervenuta, da parte del Sottosegretario per le finanze onorevole Pecoraro, la richiesta di voler procedere ora alla discussione del seguente disegno di legge, non iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta: « Modifiche in materia di tasse di radiodiffusione ».

Se la Commissione è d'accordo, in accoglimento di questa richiesta, applicando per analogia gli articoli 57 e 53 del Regolamento, porrei in discussione il disegno di legge.

Poichè non vi sono osservazioni, debbo ritenere che la Commissione approvi la richiesta all'unanimità.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. L'esatta comprensione di questo disegno di legge presuppone la conoscenza dell'attuale regime fiscale che colpisce, con una tassa di radiofonia, gli apparecchi completi e certe parti di apparecchi, come le valvole, gli apparecchi a cristalli, gli altoparlanti, staccati o non staccati. Questo regime è stato determinato dal decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, col quale — è bene tenerlo presente — si colpisce con una percentuale l'apparecchio completo, e con delle aliquote fisse le singole parti che ho nominato. Siccome questa legge è una legge il cui gettito deve essere destinato come mezzo di copertura per la legge relativa all'aumento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate, io naturalmente mi sono, come vostro relatore, preoccupato di conoscere in modo preciso il gettito secondo il regime attuale, e il presunto gettito secondo il regime nuovo che in questo momento vado a spiegare.

Il regime nuovo si prefigge di semplificare il sistema di riscossione che oggi avviene secondo le norme dell'articolo 10 del citato decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, e quelle altre contenute in un decreto del 1938; cioè, all'atto della uscita dalla fabbrica si applica l'imposta di fabbricazione, a percentuale sugli apparecchi completi, e a quota fissa per le singole parti. Questo sistema comporta una vigilanza e un controllo che avvengono come possono avvenire, ossia in mezzo a grandi difficoltà; e quando la vigilanza e il controllo sono difficili, la conseguenza è che le evasioni sono facili.

Con il sistema proposto, viceversa, si unificherebbero in un'unica tassa queste diverse forme che ho citato, e si colpirebbero con una percentuale del cinque per cento sul

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)71^a SEDUTA (6 ottobre 1960)

prezzo gli apparecchi completi. Questa imposta si pagherebbe al momento della fatturazione per la vendita, ossia con un sistema analogo a quello che si usa per l'imposta generale sull'entrata.

Il gettito attuale è, a quanto sembra, di tre miliardi e mezzo di lire per esercizio finanziario, di cui lire 1.400.000.000 provenienti dalla tassazione dell'apparecchio intero e lire 2.100.000.000 come quote fisse sulle valvole, gli altoparlanti, i rilevatori a cristalli, eccetera. Ora la tassa che colpisce il prezzo di vendita dell'apparecchio completo verrebbe ad essere maggiorata dal 2 per cento al 5 per cento. Io ho molte perplessità...

FORTUNATI. Allora le parti staccate non pagano niente?

PIOLA, relatore. No.

FORTUNATI. E se vengono montate sull'apparecchio?

PIOLA, relatore. Stavo appunto finendo. Ho molte perplessità sul sistema nuovo, non perchè non afferri che la semplificazione del controllo e della vigilanza porteranno naturalmente un beneficio indubbio, perchè ci saranno meno spese a questo riguardo e meno evasioni; ma ho dei dubbi sul gettito nuovo perchè, facendo i calcoli (e può darsi che io sbagli) si dovrebbe avere un gettito uguale o di poco superiore, per effetto delle mancate evasioni, nonchè della semplificazione del controllo e della vigilanza. E su questo punto, che non è chiarito dalla relazione governativa, io sento il dovere di chiedere al rappresentante del Governo delle precisazioni tali che possano mettere in pace la mia coscienza e la vostra come componenti della Commissione finanze e tesoro del Senato. Indubbiamente un maggior gettito ci sarà, ma l'entità di questo gettito maggiore mi pare che non possa raggiungere cifre uguali a quelle che sembra siano necessarie per la totale copertura di quella legge sul trattamento economico degli ufficiali, di cui ho accennato al principio.

BERTOLI. Quanto occorre per la copertura di quella legge?

PIOLA, relatore. Occorrono sette miliardi di lire, di cui una parte, mi pare oltre cinque, sono coperti nello stesso disegno di legge per il trattamento economico degli ufficiali; il resto dovrebbe essere coperto dal disegno di legge in esame. Siccome nella relazione governativa non c'è alcun cenno al nuovo gettito, io penso di chiedere, su questo punto, delle chiarificazioni e dei dati che non ho potuto raccogliere. Quanto alle norme di legge, penso che si potranno esaminare man mano che esamineremo gli articoli, i quali non necessitano, da parte del relatore, di una preventiva illustrazione.

FORTUNATI. Può darsi che io, ignorando il testo originario, non riesca a capire bene, malgrado lo sforzo fatto dal senatore Piola, la portata del provvedimento.

Intanto, a mio avviso, vi è una prima osservazione che può parere formale, ma non lo è: vorrei sapere perchè questa si dovrebbe chiamare «tassa di radiodiffusione».

PIOLA, relatore. Si chiamava così...

FORTUNATI. È sbagliato. La tassa di radiodiffusione non vi ha niente a che fare. Questa, inizialmente aveva la struttura della imposta di fabbricazione. La tassa di radiodiffusione si confonde poi con l'altra, anche dal punto di vista terminologico.

E si dice all'articolo 2 che la tassa è dovuta per gli apparecchi sulla base del prezzo indicato nella fattura emessa agli effetti della imposta generale sull'entrata, eccetera; e poi, all'articolo 4, si legge che « per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in sospeso o in conto deposito la tassa di radiodiffusione è dovuta nel momento stesso in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'imposta generale sull'entrata ». Il che sta a significare, praticamente che per questo tipo di prodotto, in realtà, noi abbiamo un'imposta generale sull'entrata maggiorata.

Dal punto di vista tecnico-economico, questa tassa cessa di avere la natura di imposta di fabbricazione e diventa un'imposta di scambio e, in concreto, di consumo. Perchè? E qui sorgono, secondo me, grosse questioni per il fatto che questi apparecchi sono sottoposti a imposta di consumo; perchè si di-

ce che l'imposta di consumo verte sull'apparecchio e non su tutto quello che comprende l'apparecchio. Se voi andate a comperare un apparecchio radoricevente o un televisore, l'imposta riguarda soltanto il prezzo delle apparecchiature che servono per ricevere, e non il mobile, ad esempio, il legno con cui l'apparecchio è costruito, i collegamenti, eccetera. Voglio dire che, a parte questo che già, secondo me, è un primo ostacolo per sapere quale è l'oggetto dell'imposizione, altro ostacolo sorgerà certamente perchè mentre prima l'imposta di fabbricazione riguardava i singoli elementi costitutivi, adesso riguarda invece l'apparecchio in quanto tale.

P I O L A , *relatore*. Anche prima era così.

F O R T U N A T I . Ma prima c'era lo apparecchio e i singoli pezzi, adesso c'è soltanto l'apparecchio. Allora, cosa può avvenire? Che i grandi produttori mandino ai negozi tutti i pezzi staccati e non gli apparecchi completi. Nella fattura non si troverà mai l'apparecchio, ma si troveranno sempre i singoli pezzi. Il negoziante (tutti hanno ormai il laboratorio) li monta, e dopo averli montati, vende l'apparecchio.

Queste cose sono già accadute in sede di imposta di consumo, e soltanto attraverso lunghe discussioni, portate anche davanti alla magistratura, si è arrivati a stabilire che quando l'apparecchio è montato, anche se ciò sia avvenuto dopo avere acquistato i singoli pezzi, l'imposta è dovuta.

Allora qui le cose debbono essere ben chiare, perchè se non si definisce quale sia lo imponibile, e se l'imponibile è costituito dall'apparecchio, quando l'apparecchio non è fatturato non esiste neppure l'imponibile.

P R E S I D E N T E . Ci sarà colui che vende l'apparecchio.

F O R T U N A T I . Ma chi vende ha pagato con fattura al produttore i singoli pezzi costitutivi dell'apparecchio: li monta e poi vende l'apparecchio.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. ... e poi paga la tassa.

F O R T U N A T I . Leggete l'articolo 4. Dice: « Per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in sospeso o in conto deposito la tassa di radiodiffusione è dovuta nel momento stesso in cui sorge lo obbligo del pagamento dell'imposta generale sull'entrata ». Per la vendita dell'apparecchio fatta al singolo non c'è l'imposta generale sull'entrata. L'imposta generale sull'entrata è pagata al momento del primo acquisto, non sull'ultimo atto di vendita; tanto più che spesso i commercianti la pagano sul complesso degli affari, in abbonamento. Quindi non c'è il riferimento al singolo oggetto.

P R E S I D E N T E . Qui si parla di un caso speciale, e cioè degli « apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in sospeso o in conto deposito »: quindi è una vendita speciale, non una comune vendita.

F O R T U N A T I . La relazione dice: « L'articolo 4 determina il momento in cui va corrisposta la tassa per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in conto deposito, oppure in sospeso »; poichè l'imposta di fabbricazione non si paga più al momento in cui si produce l'apparecchio ed i singoli pezzi, essa si paga in altro modo.

P R E S I D E N T E . Ma si tratta di apparecchi spediti e consegnati in conto: è una vendita speciale.

F O R T U N A T I . Oggi l'imposta di fabbricazione viene pagata al momento della produzione dell'apparecchio in pezzi; questa imposta viene abrogata e viene applicata al momento in cui la merce viene spedita al venditore. Se fosse stabilita e istituita l'imposta di consumo erariale, allora capirei; siccome non è detto questo e l'imposta è messa in collegamento con l'imposta generale sull'entrata, allora sorgono questioni grosse.

P R E S I D E N T E . Quando un apparecchio, radio o televisore, viene formato, si vende: in questo momento sorge l'obbligo della tassa.

P I O L A , *relatore* Desidero far presente che la mia unica perplessità è quella concernente il gettito futuro, e su questo punto gradirei dei chiarimenti da parte del Ministro. Per il resto, non sono affatto contrario al disegno di legge in esame, anzi, la mia relazione è senza dubbio in senso favorevole.

R O D A Condivido le perplessità del senatore Piola circa le possibilità di un maggior gettito, possibilità che sono elencate genericamente nella relazione del Governo; si parla, infatti, di maggior gettito, ma non si precisa a quanto esso possa ammontare. Dovrei dire, tuttavia, che sul piano pratico e funzionale, concordo con il parere espresso dal relatore.

Si elimina, con il provvedimento in questione, un inconveniente gravissimo, quello, cioè del controllo di merito sui pezzi staccati.

Attualmente, l'imposta del 2 per cento, anziché colpire il valore dell'apparecchio alla uscita della fabbrica, colpisce i pezzi staccati, valvole, altoparlanti e così via. E quando si pensi che in un apparecchio radio le valvole sono almeno cinque, per arrivare fino a dodici, e di altoparlanti ve n'è almeno uno, quando non ve ne sono tre, allora si comprende facilmente quali difficoltà di controllo attualmente sorgano. Bisogna rendersi conto di quanti e quali siano i pezzi staccati che entrano a far parte di un apparecchio radio e che vengono ora tassati.

Comunque, esporrò ora quella che è la mia critica sostanziale, e vorrei, con le mie parole, confortare un po' il collega Fortunati. Ci sono, oggi, delle evasioni, e, certamente, ci saranno ancora, in futuro, con il sistema della fatturazione cioè della applicazione dell'imposta del 5 per cento in concomitanza con l'imposta generale sull'entrata; ma, certamente, queste evasioni saranno sempre minori che con il sistema attuale. Con il sistema vigente il tributo del 2 per

cento sull'apparecchio viene corrisposto alla uscita di fabbrica; ma quando si pensi che l'uscita avviene senza fattura, attraverso una semplice bolla di consegna, sorge spontanea la domanda su quale possibilità reale di controllo vi sia. Non può essere altro che un controllo caotico quello che si effettua all'uscita della fabbrica degli apparecchi radio, controllo che implica un'operazione di carico e di scarico, perchè il pagamento dell'imposta del 2 per cento si applica sulle differenze tra gli apparecchi che escono di fabbrica e quelli che vi rientrano perchè non funzionano o altro.

Per parlare di questi problemi bisogna avere una certa conoscenza pratica, diretta, altrimenti si rischia di fare della pura teoria, senza alcun contenuto reale.

Quando si prende in mano un libro di carico e scarico, ci si rende conto di come lo attuale sistema di tassazione del 2 per cento sia incongruente ed inapplicabile; infatti l'evasione, con il sistema di carico e scarico, è all'ordine del giorno. L'evasione si potrà verificare anche con il sistema della fatturazione (evidentemente non fatturando) e, del resto, quante evasioni si verificano ancora, con l'I.G.E., quanta merce esce dalle fabbriche, anche le più accreditate, forse, senza fattura? Ma questo è un male comune dell'imposta generale sull'entrata.

Tuttavia, è evidente, che tra i due mali, il male minore ed il miglior controllo si hanno con il sistema che viene proposto con il presente disegno di legge. Vale a dire che si pagherà, in concomitanza con l'I.G.E., una tassa che verrà dimostrata sulla fattura di vendita; e dal punto di vista del controllo non vi è dubbio che l'innovazione proposta rappresenti un notevole passo avanti per un controllo meno evasivo e, quindi, più sano.

Il senatore Fortunati ha osservato poc'anzi che con questo sistema si potranno asportare i pezzi, le migliaia di pezzi che costituiscono un complesso radiofonico, per eseguire poi il montaggio nei posti di rivendita.

F O R T U N A T I . Ma lo fanno tutti!

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª SEDUTA (6 ottobre 1960)

R O D A . Per quanto non pratico della materia, mi sentirei di escludere, almeno nella maggior parte dei casi, una simile eventualità; basta, infatti, considerare di quante e quali delicatissime parti è formato un apparecchio radio o televisivo, per escludere che il montaggio di questi pezzi delicatissimi possa avvenire nel retrobottega di un negozio di vendita. Si tratta di montaggi che implicano l'uso di apparecchi di misurazione di una precisione estrema, precisione che certamente non permette di effettuare il montaggio in un retrobottega.

Da un punto di vista generale, pertanto, mi sembra che questa innovazione, come ho già detto, costituisca un passo in avanti per quanto riguarda un reperimento sano del gettito.

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare che, accogliendo il provvedimento ora in esame, verrebbero ad essere esentati da tasse gli accessori e tutti i pezzi di ricambio per apparecchi radio e televisivi . .

P I O L A , *relatore*. Per quelli vi è la imposta generale sull'entrata.

P R E S I D E N T E . Questo fatto mi preoccupa un po'; in un apparecchio, ad esempio, può verificarsi la necessità, anche ogni anno, di cambiare gli accessori, e questi pezzi di ricambio non sono soggetti a tasse, il che porta ad una minore entrata che potrebbe essere anche rilevante. Condivido, pertanto, l'osservazione del relatore, senatore Piola, il quale ha chiesto in proposito maggiori ragguagli da parte del Ministero delle finanze. Infatti, andiamo nell'ignoto, e dobbiamo tener presente che negli apparecchi il ricambio degli accessori è una delle cose più costose, basti pensare al cambio delle valvole.

B E R T O L I . Ho l'impressione che questo disegno di legge, così come è stato formulato, si presti ad evasioni, ed anche a evasioni massicce; all'evasione totale, anzi, direi, se non si cerca di provvedere in qualche maniera.

E faccio un esempio pratico: io, utente, posso comperare da un fabbricante tutti i vari pezzi occorrenti per costruire un ap-

parecchio radiotelevisivo; poi, da un altro fabbricante, od anche dallo stesso, posso fare effettuare il montaggio, pagando solo quest'ultimo. Il fabbricante, allora, invece di fatturare l'apparecchio completo, fattura, separatamente, da una parte i vari pezzi dell'apparecchio, e dall'altra il montaggio; così avviene l'evasione dall'imposta. Si tratta solo di fare due fatture invece di una, dividendo la mano d'opera, cioè il montaggio, dai pezzi che compongono l'apparecchio; e non so se la Magistratura potrebbe dire, in questo caso, che è stata violata la legge. Non solo; ma c'è un'altra possibilità di evasione che risulta anche più facile: vendere l'apparecchio senza valvole. E non è necessaria una grande perizia; si tratta solo di prendere le valvole ed infilarle al loro posto, cosa semplicissima; lo stesso vale anche per i condensatori, il cui montaggio il rivenditore può farlo da se stesso.

In questo caso non si vende l'apparecchio completo; si vendono gli accessori, poi si sistemano le valvole al loro posto nel retrobottega del rivenditore, e non si pagano le tasse.

P R E S I D E N T E . Comunque, nel momento in cui si vende l'apparecchio completo, le tasse vengono pagate; il pericolo maggiore dell'evasione, invece, si può avere da parte del privato, perchè quello che il senatore Bertoli dice a proposito del rivenditore, può benissimo verificarsi nei confronti del privato.

B E R T O L I . No, perchè il rivenditore vende separatamente l'apparecchio e le valvole e poi prende qualcosa per il montaggio, quindi l'evasione c'è ugualmente.

A me sembra, pertanto, che sia necessario approfondire bene la questione.

P I O L A , *relatore*. Vorrei, anche io, puntualizzare le mie perplessità, che ho già espresso in assenza del Ministro, e che non sono in relazione al congegno del disegno di legge in questione, al cui accoglimento, peraltro, mi dichiaro favorevole. Le mie perplessità nascono dalla mancanza di elementi, che non ho potuto raccogliere, sul gettito nuovo, per così dire, cui porterà il sistema

proposto dal provvedimento in esame, e sono perplessità dovute, in parte, ad alcune osservazioni fatte dai colleghi, senatori Bertoli e Fortunati, ed anche dallo stesso Presidente. Tali osservazioni, tuttavia, non mi preoccuperebbero molto, perchè i colleghi hanno fatto delle ipotesi che, a dire il vero, mi sembrano non aderenti alla realtà; delle ipotesi limite. In materia tributaria, invece, non bisogna fare astrazione dalla esistenza di evasioni, che sussisteranno sempre; dobbiamo solo considerare che nel caso in questione esse saranno certamente contenute in confronto a quanto avveniva precedentemente.

Le mie perplessità, ripeto, derivano da un calcolo aritmetico sul nuovo gettito, perchè se il numero degli apparecchi che si vendono oggi è uguale a quello degli apparecchi che si vendevano ieri, noi possiamo risalire da quel gettito di 1,4, che ho detto, ad un gettito di 3,5 miliardi, calcolando il 5 per cento su 70 miliardi di prezzo globale degli apparecchi, ossia quella stessa cifra che costituisce il gettito attuale.

Questa è la mia perplessità, perplessità che mi auguro, anzi sono certo, il Ministro delle finanze potrà eliminare.

Tuttavia, dobbiamo considerare che come vantaggio sul gettito, abbiamo la spesa di controllo che non si fa più, la vigilanza che potrà essere attenuata ed il contenimento delle evasioni; quindi, un gettito maggiore lo avremo certamente. Desidero, pertanto, che l'onorevole Ministro dica in che misura i suoi uffici, od egli stesso, hanno previsto questo gettito maggiore.

In questi limiti, perciò, sono contenute le mie perplessità, non oltre, perchè questo disegno di legge, come tale, ha ricevuto da me, modestamente, un giudizio favorevole che vorrei fosse condiviso anche dagli altri componenti della Commissione

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Il provvedimento ora sottoposto al nostro esame si propone principalmente tre scopi.

Un primo scopo è quello di eliminare tutto quel complesso di piccole norme, concernenti una serie di pagamenti, sulle val-

vole, i transistor ed apparecchiature simili, norme che si frazionavano enormemente e davano luogo a notevoli difficoltà pratiche. Si è quindi cercato di conglobare in una tassa unica tutto il sistema di tassazione sugli apparecchi radio, includendovi anche gli apparecchi televisivi che, in sostanza, attualmente pagano poco o niente.

Il secondo scopo che si prefigge questo disegno di legge è quello di cercare di colpire i cosiddetti apparecchi a transistor e tutti quei piccoli apparecchi che, sostanzialmente, oggi sfuggono completamente a qualsiasi tassazione.

Il terzo scopo è quello di collegare la riscossione dell'attuale 2 per cento con il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, in modo che vi sia la possibilità di un controllo più facile e più serio.

Ciò premesso, rispondo subito all'osservazione del senatore Piola circa l'entità del gettito. I nostri uffici calcolarono che il gettito attuale di 3 miliardi e mezzo si sarebbe potuto avere portando la tassa su una base del 3 per cento. L'aumento del 3 per cento, dal 2 al 5 per cento, è dovuto proprio allo scopo di ottenere un gettito maggiore. Secondo le previsioni dei nostri uffici, pertanto, con questo sistema si dovrebbe arrivare, salvo colpire le evasioni, alla cifra di 5 miliardi.

P A R R I. Questo significherebbe, allora, che attualmente ci troviamo di fronte ad una evasione del 50 per cento.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Non è il 50 per cento, è un po' meno. Comunque, questa è la situazione, così come si presenta attualmente; dobbiamo tenere conto che tutti gli apparecchi a transistor, ora, sono completamente al di fuori di ogni tassazione, non si possono colpire; ragion per cui si è stabilito di introdurre — ed è forse questa la chiave del provvedimento — il piombo per gli apparecchi che hanno pagato la tassa, in modo che tutte le varie radioline giapponesi, che costituiscono un quantitativo notevole di vendite, in base a queste disposizioni non potrebbero più essere vendute se non contrassegnate dal piom-

bo. Naturalmente, saranno vendute quelle di contrabbando, ma, in tal caso, si tratterà, praticamente, solo di un traffico nei porti. Al di fuori delle zone dei porti, quando le radioline si trovano nelle botteghe e sono sprovviste di contrassegno non possono essere vendute.

La ragione per cui si pensa di poter evitare la frode sta nel fatto che la tassa va pagata all'uscita delle fabbriche, quindi in un modo che si può abbastanza facilmente controllare, sia quando escono gli apparecchi telericeventi e radioriceventi, sia quando escono le cosiddette scatole di montaggio. Si ha, perciò, un effettivo controllo del materiale che esce; o almeno si dovrebbe avere; ma credo non sia una cosa tanto difficile, tenuto conto che le fabbriche di radio non sono molto numerose.

Un'osservazione che, veramente, dà una certa preoccupazione anche a me, riguarda la possibilità che avvenga quanto ha denunciato, poco fa, il senatore Fortunati e, con lui, i senatori Bertoli, Parri ed altri, che cioè si possano montare degli apparecchi radio in sede di rivendita. E a questo proposito posso dire che non avrei alcuna difficoltà a riconoscere l'opportunità di un articolo aggiuntivo in cui si dica che colui il quale ha acquistato scatole di montaggio o, comunque, monta in sede di rivendita gli apparecchi in questione, è da considerarsi come fabbricante e, quindi, deve pagare la imposta, non essendone esonerato. Così, ove si avesse la prova della fabbricazione degli apparecchi presso il negoziante (ed anche i negozianti non sono moltissimi) si avrebbe la possibilità, attraverso questa eventuale disposizione, di percepire ugualmente la tassa.

Il Presidente ha osservato che in base al disposto di questo provvedimento verrebbero abolite le imposte sugli accessori e tutte le parti di ricambio: valvole di ricambio, transistor di ricambio, apparecchi termionici di ricambio e così via; e questa è, indubbiamente, una osservazione pertinente, in quanto il sistema del tributo viene cambiato e verterebbe tutto sull'apparecchio in sé, anziché sull'apparecchio nei suoi elementi.

A tale proposito desidero però rilevare che, veramente, su questi pezzi venduti la frode era notevolissima e si è pensato, di conseguenza, di portare tutta l'applicazione della tassa sull'apparecchio all'uscita della fabbrica, perchè le fabbriche, allo stato attuale, sono poche e, quindi, facilmente, controllabili.

Questo è quanto desideravo chiarire. Se la Commissione, poi, ritiene che sia opportuno studiare un emendamento in cui si dica che nel caso della fabbricazione con elementi staccati, adoperando le scatole di montaggio (le quali, peraltro, hanno già pagato la tassa all'uscita dalla fabbrica) il rivenditore debba pagare la tassa sulla differenza tra il prezzo di vendita dell'apparecchio ed il prezzo di acquisto delle scatole di montaggio, non avrei difficoltà a studiare un articolo aggiuntivo in merito. Potrei, eventualmente, sottoporre all'esame della Commissione questo emendamento nella prossima seduta, la settimana ventura, ed avrei, così anche la possibilità di sentire il parere dei tecnici sulla questione.

Per il resto, credo che veramente il provvedimento in cui ci stiamo occupando possa rientrare in quella politica di semplificazione e facilitazione del commercio e del traffico che è, in fondo, nelle direttive del mio Ministero e, credo, di tutti in genere.

F O R T U N A T I Ritengo che, con i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro e con l'inserimento di un articolo aggiuntivo ispirato al concetto che egli stesso ha ora espresso e che formulerà in modo concreto quando riprenderemo la discussione su questo argomento, gli inconvenienti da noi sollevati non dovrebbero più sussistere.

Ancora una osservazione vorrei fare circa gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, che dobbiamo considerare in relazione tra di loro. Non sono affatto convinto che la dizione dell'articolo 1, in collegamento con quella dell'articolo 2, chiarisca che la scatola di montaggio, come tale, è sottoposta all'imposta.

All'articolo 1, tra l'altro, è detto: « Le tasse previste dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1º dicembre 1945.

n. 834, sono conglobate in un'unica tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, comprese le scatole di montaggio». La natura dell'imponibile, però, è definita dall'articolo 2, il quale parla di « apparecchi di produzione nazionale », non più di « scatole di montaggio ».

Ora, bisogna che la definizione della materia imponibile sia molto chiara; una cosa è dire « apparecchi di produzione », altra cosa è dire « scatole di montaggio » e la mia precisa convinzione, alla lettura di questo articolo 2, è che le scatole di montaggio, come tali, non siano soggette ad alcun tributo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Troveremo certamente una forma che non dia adito a questa possibilità di equivoco; naturalmente, le scatole di montaggio sono soggette a tassazione anche se, ed è logico, in misura minore nei confronti degli apparecchi completi.

R O D A . Dal momento che la discussione sul disegno di legge all'ordine del giorno non si potrà esaurire oggi, ma verrà ripresa nella prossima settimana, ed il ministro Trabucchi, accogliendo le nostre mende, si riserva di sottoporci un articolo aggiuntivo o, comunque, delle modificazioni che tengano conto delle osservazioni sollevate oggi in questa sede, io, per primo, ammetto di avere sbagliato, sotto un certo aspetto, ed è per questo motivo che vorrei esprimere alcuni suggerimenti pratici, anche se non so quale influenza possano avere.

A parte l'argomento delle valvole di cui parlerò dopo, per il resto rimango sulle mie posizioni, perchè il montaggio è così impegnativo che ritengo non possa essere fatto, oggi, altro che in stabilimenti, e stabilimenti attrezzatissimi, su catene di montaggio, altrimenti un apparecchio verrebbe a costare una somma enorme; il montaggio, quindi, non può essere demandato ad un rivenditore.

Quello che mi ha colpito, invece, sotto l'aspetto pratico, è stata l'osservazione fatta dal collega Bertoli, perchè se vi è un elemento di costo negli apparecchi televisivi e radiofonici, è proprio costituito dalle valvole ed è chiaro che anche un bambino di set-

te anni, dopo aver letto un semplice manualletto, è in grado di applicare queste valvole, perchè sono numerate ed è molto semplice inserirle.

Ho poi una seconda preoccupazione, e per questo mi riallaccio a quanto ha detto il senatore Piola, il quale ha espresso una certa perplessità circa i conteggi; da questo punto di vista non so, veramente, se arriveremo a superare il gettito attuale. Anche il nostro Presidente ha espresso una perplessità analoga.

Perchè non manteniamo, onorevole Ministro, la tassa sulle valvole, ritoccando, magari, il tributo del 5 per cento, e diminuendo questo 5 per cento da pagare sul valore complessivo dell'apparecchio? La tassa sulle valvole è più facilmente controllabile che non l'imposta del 5 per cento sugli apparecchi, perchè se è vero, come è vero, che i fabbricanti di apparecchi televisivi e radiofonici sono in numero abbastanza ridotto, è anche vero che i fabbricanti di valvole sono in numero ancor più limitato.

Allora, secondo il mio punto di vista, una imposta sulle fatture delle valvole, sarebbe molto più logica e molto più facilmente controllabile, in quanto si limita a pochissime fabbriche italiane ed estere, che non l'imposta sull'apparecchio intero.

Per venire incontro, quindi, alle considerazioni del Presidente, del relatore e del senatore Bertoli, vorrei suggerire di ridurre l'imposta fissa sugli apparecchi dal 5 per cento ad una aliquota inferiore — e con questo si eviterebbero anche le evasioni, se è vero che queste si verificano in proporzione all'altezza dell'aliquota — mantenendo, però, l'imposta sulle valvole che, come ho detto, è di facilissimo controllo.

Questi due elementi combinati insieme potrebbero, eventualmente, fornire lo spunto per quella modificazione che il ministro Trabucchi si riserva di sottoporci la prossima settimana.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Mettere la tassa sulle valvole sembrerebbe, a noi, una cosa piuttosto complicata; oggi, infatti, si fanno le valvole per gli apparecchi televisivi, ma per tutto il comples-

so degli apparecchi radiofonici non sono più usate e vengono, invece, impiegati i transistor, che sono difficilmente perseguibili con imposta. La cosa si limiterebbe, in pratica, solo agli apparecchi televisivi; comunque, se la Commissione ritiene che sia questa una disposizione saggia ed opportuna, posso prenderla in esame, ma, come ho già spiegato, preferirei sintetizzare in una tassa sola, che renderebbe più facile la riscossione.

R O D A . Ma la tassa sulle valvole è di facilissimo controllo!

P I O L A , *relatore*. Vorrei riassumere un po' la mia posizione, anche in rapporto al contenuto della relazione. Le mie perplessità erano di due specie: le une avevano per oggetto la possibilità che un privato potesse montare egli stesso l'apparecchio, non essendo lui il fabbricante ed acquistando separatamente i pezzi di cui l'apparecchio si compone, le altre erano in rapporto al gettito.

Ora, devo dire che le spiegazioni fornite dal Ministro delle finanze hanno fugato le mie perplessità in rapporto al gettito; egli ha intatti giustamente osservato — ed era sfuggito nella discussione generale — che il disegno di legge in questione presenta, come disposizione base, quella contenuta nell'articolo 3, per cui il Ministro delle finanze ha la facoltà di disporre, con proprio decreto, che determinati apparecchi, menzionati nell'articolo precedente, e provenienti dall'estero, siano muniti di uno speciale contrassegno, indicativo dell'avvenuto pagamento del tributo. Questa norma vale per tutta la serie dei transistor e mi sembra, questa, la disposizione più importante di tutto il provvedimento e sulla quale il Ministro ha richiamato la nostra attenzione.

Di conseguenza, le perplessità in rapporto al gettito, tenuto conto del nuovo gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 3 di questo disegno di legge, per parte mia, sono fugate e così ritengo debba essere anche da parte degli altri componenti la Commissione.

Viceversa, poichè, anche se non si è raggiunta la perfezione, tutti i provvedimenti si possono migliorare, sarebbe bene inserire un articolo tendente ad eliminare l'inconve-

niente che può nascere (per quanto si tratti di caso limite, come ho detto) del privato non fabbricante, il quale acquisti separatamente i pezzi; prendo atto della dichiarazione fatta dal Ministro che, nella prossima seduta, dopo averlo studiato, proporrà alla Commissione un articolo aggiuntivo, che chiarisca questa situazione.

E dal momento che si rinvia la discussione, si potrebbe anche approfittarne per chiarire, come ha suggerito il senatore Fortunati, la dizione dell'articolo 2, stabilendo in modo preciso quale sia la materia imponibile e non sorgano, poi, delle questioni in proposito.

Credo che, riassunta così la questione, si possa dire che tutta la Commissione è favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge, con le modifiche cui ho ora accennato.

Non mi sembra, poi, che si debba condividere l'eccessiva preoccupazione dimostrata dal senatore Roda in merito alle valvole perchè, nel complesso dell'economia di queste disposizioni, dobbiamo tener presente che ci troviamo di fronte ad un caso alquanto limitato, essendo le valvole usate solo per gli apparecchi televisivi.

P R E S I D E N T E . In aggiunta alle osservazioni del senatore Piola, mi permetterei, comunque, di richiamare l'attenzione del Ministro delle finanze e della Commissione, anche sul problema delle valvole per televisori, perchè la questione mi sembra interessante. Con la legge attuale, le valvole pagano l'imposta; con il provvedimento in esame, invece, all'atto della vendita dell'apparecchio, cesserebbe il pagamento di questa imposta sulle valvole. Pertanto, il ricambio di tali accessori, che avviene normalmente in tutti i televisori forse anche più di una volta all'anno, porta ad un fortissimo complesso di vendite.

Bisognerebbe vedere, allora, di trovare una maniera per cui le valvole che verranno successivamente adoperate, dopo la vendita dell'apparecchio, non siano esenti da tasse. Del resto, se questa tassa si paga oggi, non vi è motivo per cui debba essere abolita in futuro.

P I O L A , *relatore*. Mi sembrerebbe preferibile, piuttosto, che il Ministro vedesse se non sia il caso, con accordi o altro, di migliorare l'aliquota del 5 per cento portandola, eventualmente, al 6 per cento; in tal modo darebbe alla Commissione finanze e tesoro una certa tranquillità dal punto di vista finanziario.

P R E S I D E N T E . A questo punto, mi sembra che la situazione sia stata sufficientemente chiarita; la Commissione ha espresso le sue perplessità e suggerito alcune modificazioni. Il ministro Trabucchi si è impegnato a sottoporci, nella prossima seduta, un eventuale articolo aggiuntivo ed altre modificazioni che si rendessero necessarie.

Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Roda ed altri: « Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio » (839)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Roda ed altri: « Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, viene così modificato:

« I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti, ovvero siano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agenti di cambio, sono

esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) del precedente articolo 4 ».

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, viene soppresso.

B R A C C E S I , *relatore*. Nel 1956, e precisamente il 9 maggio, questa Commissione ebbe a discutere ed approvare un disegno di legge con il quale venivano precisate e definitivamente ordinate le norme per i concorsi ad agenti di cambio.

Il disegno allora in discussione, nella sua impostazione ministeriale, era basato su criteri rigidi di innovazione, intesi a rafforzare il carattere pubblicistico delle funzioni degli agenti stessi e, pertanto, prescriveva che gli aspiranti al titolo di agente di cambio, per dimostrare la loro competenza tecnica e la loro idoneità professionale, avessero a presentare la laurea in economia e commercio ed il certificato di tirocinio pratico effettuato presso una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, e per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso lo Ufficio borsa valori o l'Ufficio titoli di una banca o quale commissario di Borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa.

Senonchè, tali rigidi criteri vennero modificati dalla Camera dei deputati ed il Senato l'approvò, soprattutto nella considerazione che, per le molte disposizioni emesse dal 1865 in poi, sarebbero stati esclusi dal partecipare a questi concorsi numerosi elementi che si erano avviati verso il settore della Borsa, pur non avendo la laurea, ma possedendo, invece, una pratica notevole. Comunque, secondo la legge vigente, questi non avrebbero mai potuto essere nominati agenti di cambio.

La nostra Commissione approvò questo criterio e stabilì, con l'articolo 5, i principi per cui i candidati che all'entrata in vigore della legge stessa, 1° luglio 1956, si trovassero in certe condizioni, pur non avendo la laurea, potevano partecipare ai concorsi.

Con questa disposizione, quasi tutti sono stati soddisfatti; ma sono rimasti sessanta interessati presso la Borsa di Milano, quindici presso la Borsa di Torino, nove presso la Borsa di Genova e tre presso la Borsa di Roma, in totale 86 elementi, i quali non hanno potuto partecipare al concorso per agente di cambio, non avendo a quell'epoca la laurea, nè hanno potuto conseguirla nel frattempo, vivendo nella vita professionale.

Il senatore Roda, pertanto, presentatore con altri colleghi del disegno di legge in esame, si è preoccupato di sanare, a distanza di quattro anni, questa situazione, cercando di accontentare anche questi elementi, procuratori, commissionari di Borsa od altro e permettendo loro di partecipare al concorso per agenti di cambio. Pertanto, coloro i quali hanno, oggi, conseguito cinque anni di pratica ed hanno fatto tutto il tirocinio necessario, e che già operavano alla data del 1° luglio 1956, pur non avendo la laurea, potranno partecipare ai concorsi successivi.

In fondo, qual'è la considerazione che dobbiamo fare? Non è che si aumenti il numero degli agenti di cambio e non è che si diano facilitazioni speciali. Dal momento che con la legge del 1956 si intendeva sanare il passato, dando norme nuove per lo avvenire, accontentiamo, allora, anche questi elementi che non furono beneficiati e che potranno, in avvenire, concorrere.

Ritego che questo sia stato l'intendimento del senatore Roda nel presentare il suo disegno di legge.

R O D A . Non è mia intenzione dilungarmi troppo nell'illustrare questo provvedimento, dopo l'esauriente relazione del senatore Braccesi; rammenterò, semplicemente, al Presidente, una promessa che è verbalizzata. Non è esatto dire che allora la Commissione non si preoccupò di questi elementi che erano rimasti fuori e che, non avendo la laurea e i cinque anni di pratica, non potevano partecipare ai concorsi; non avevano la laurea allora e non l'hanno neppure adesso, hanno però una certa pratica, hanno un modesto passato, sono tutti giovani e non potranno portar via il posto a

nessun agente di cambio, perchè i concorsi si fanno solo quando vi sono posti disponibili. Si tratta, quindi, semplicemente, di assolvere ad un nostro impegno. E perchè parlo di impegno? Perchè allora il Presidente disse che questi ritocchi alla legge si sarebbero potuti apportare in un secondo momento. Dal 1956 ad oggi, dopo, cioè, un intervallo di quattro anni, credo che sia giunto il momento di provvedere a questa sanatoria. Detto questo, non ho altro da aggiungere e le mie parole sarebbero, per così dire, come palle di cannone nella carena, abbastanza debole, di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . All'articolo unico in esame, però, si dice: « I candidati che all'entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica... ». Ma, allora, se sono già agenti di cambio, non capisco cosa vogliamo.

B R A C C E S I , *relatore*. Quando approvammo la legge del 1956 molti agenti di cambio non erano laureati e siccome quella legge portava una innovazione, stabilendo che non si poteva essere agenti di cambio senza essere in possesso di quel titolo, allora si stabilì che coloro i quali al 1° luglio 1956 fossero agenti di cambio sarebbero rimasti tali. Praticamente, si intendeva evitare una decadenza.

P R E S I D E N T E . Dopo questo chiarimento, sono d'accordo.

S P A G N O L L I . Inoltre, mentre al primo comma dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano stabilite altre limitazioni, tali limitazioni vengono ora tolte modificando il comma in questione, cui si sostituisce il testo dell'articolo unico presentato dal senatore Roda. Anche da un punto di vista pratico, di conoscenza delle persone, posso dire di sentirmi vicino allo spirito di questo provvedimento; infatti, come dicevo, conosco queste persone, specialmente della Borsa di Milano, e so che si tratta di elementi indubbiamente preparati e che, dal punto di vista pratico, hanno la loro

particolare esperienza, ma sono rimaste, purtroppo, bloccate da quella disposizione.

Il senatore Roda, del resto, ha ricordato che, quando si ebbe a discutere della questione, nel 1956, in seno alla Commissione ci si trovò d'accordo sulla opportunità di non modificare il disegno di legge a noi pervenuto dalla Camera dei deputati, ma si insistè sulla importanza dei requisiti pratici, riservandoci di tornare in seguito sull'argomento, per eventuali modificazioni

R O D A. Le due condizioni principali consistevano nell'anzianità di cinque anni e nel possesso del titolo di laurea; dal 1956 ad oggi, ormai, il periodo di anzianità è trascorso e l'unica differenza tra questo provvedimento e la precedente legge consiste nella mancanza del titolo. Comunque, faccio presente che questo è un provvedimento fine a se stesso, di cui non si parlerà più; esso è, potrei dire, una specie di riconoscimento dei diritti acquisiti. E credo che la differenza di quattro anni di università non sia poi tanto importante; sono tutti uomini che da anni esercitano questo mestiere e che la laurea, certamente, non la prenderanno più.

S P A G N O L L I. Praticamente, per la loro professione stessa, queste persone non hanno mai avuto la possibilità di conseguire la laurea.

B R A C C E S I, *relatore*. Potrei aggiungere, inoltre, che gli esami di concorso sono così rigidi che molto difficilmente coloro i quali non hanno la laurea riescono a superarli.

R O D A. Ma hanno tutta una esperienza!

P R E S I D E N T E. Non sarebbe, allora, opportuno, scindere le cose in maniera di non mettere nelle stesse condizioni, come dicitura dell'articolo, coloro che erano già precedentemente agenti di cambio e coloro che lo diverrebbero? Bisognerebbe cioè dire che sono esonerati dalle limitazioni in questione i candidati che all'entrata in vigore

della presente legge siano agenti di cambio; poi, in un comma a parte, si potrebbe dire che sono del pari esonerati i procuratori e le altre posizioni considerate equiparate.

S P A G N O L L I. Il comma proposto con l'articolo unico in esame è sostitutivo del primo comma dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, il quale è del seguente tenore: « I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio, conservando i prescritti requisiti, ovvero siano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) del precedente articolo 4 ».

Nel comma sostitutivo proposto dal senatore Roda rimarrebbe invariata la prima parte, togliendo, poi, la limitazione del quinquennio, figurante nell'articolo 5 della legge del 1956 a proposito dei procuratori.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei osservare, innanzi tutto, che la proposta governativa originaria nasceva dalla necessità, invocata anche dalle categorie interessate, che gli agenti di cambio che dovevano esercitare il loro mestiere, non facile, fossero muniti di laurea.

Venuto in discussione il principio, si volle derogare al principio stesso, ma con una deroga che avesse una certa sostanza, e cioè si volle derogare a favore di coloro che avessero almeno cinque anni di pratica, il che poteva sembrare, quasi, equivallesse alla maggiore capacità derivante dal conseguimento della laurea. Si esclusero tutti gli altri da tale facilitazione, perchè non si ritenne opportuno allargare eccessivamente questa facoltà negativa.

Oggi, ritornando sulla legge del 1956, e in deroga ancora maggiore a quello che era il principio informatore della legge stessa, cioè la necessità di possedere una laurea, si vorrebbero portare sullo stesso piano laureati con pratica, a quell'epoca, di cinque an-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)71^a SEDUTA (6 ottobre 1960)

ni, e coloro con pratica minore, anche di un solo anno.

A mio avviso, pertanto, da un punto di vista giuridico si verrebbe a sovvertire completamente quello che è stato il principio accolto in quel momento.

D'altra parte, sono state ora fatte in questa sede alcune osservazioni, quasi unanimi, da alcuni membri della Commissione, che si sono dimostrati favorevoli all'accoglimento del disegno di legge presentato dai senatori Roda ed altri, con il quale la sanatoria prevista dalla legge del 1956 sembrerebbe ora completa.

Così stando le cose, il Governo non può che rimettersi al parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Dopo le parole del rappresentante del Governo, che si rimette al parere della Commissione, in considera-

zione delle osservazioni che sono state fatte sia da parte del relatore, sia da parte di altri colleghi, in senso favorevole all'accoglimento del disegno di legge in esame, ritengo che la Commissione possa tranquillamente dare la sua approvazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto, pertanto, ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termine alle ore 12,10.

Doti MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari